



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 28/8 del 26.6.2012

Indirizzi alle Province per l'utilizzo delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili disponibili sull'UPB S05.03.004, Cap. SC05.0583.

Premessa

- Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei programmi di inserimento lavorativo;
- Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 “Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili”;
- Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego”, e in particolare l'art. 31 che disciplina il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41/12 del 23.11.2010 che ha stabilito i criteri di riparto delle somme del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili da trasferire alle Province, prevedendo il 15% in misura uguale tra tutte le Province, e l'85% in proporzione al numero degli iscritti all'elenco provinciale di cui all'art. 8 della legge 68/1999 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- Considerato che il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, previsto dall'art.13, comma 4, della legge 68/1999, prevede la concessione di contributi ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, per la trasformazione del posto di lavoro, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro nonché per la rimozione delle barriere architettoniche;
- Considerato che con le limitate risorse disponibili si ritiene opportuno finanziare tramite il Fondo regionale per l'occupazione previsto dalla L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, esclusivamente interventi che non usufruiscono degli incentivi previsti dal fondo nazionale dei disabili ai sensi dell'art.13 della legge 68/1999;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si adotta la presente direttiva che individua le priorità per la concessione dei contributi a carico del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili:

A. Tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità

Le Province, qualora attivino tirocini per persone con disabilità con rimborsi a carico del Fondo regionale previsto dalla L.R. 28 ottobre 2002, n. 20, dovranno attenersi alle "Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità" adottate dalla Regione Sardegna.

Almeno il 50% delle risorse del Fondo assegnate alle Province dovrà essere destinato all'intervento sui tirocini.

B. Assunzioni a tempo determinato

Le Province potranno destinare parte delle risorse attribuite dal Fondo regionale per incentivare le assunzioni a tempo determinato.

Il contributo potrà essere erogato soltanto in favore dei datori di lavoro privati non obbligati, che hanno proceduto ad assunzioni a tempo determinato di almeno 12 mesi, tramite convenzione ai sensi della legge 68/1999, in favore di lavoratori con percentuale di disabilità superiore al 67%. Il contributo sarà erogabile una tantum, non sarà cumulabile con altri benefici di natura pubblica, e verrà liquidato in due tempi, un pagamento iniziale e un saldo al termine del contratto di lavoro.

C. Progetti specifici per l'inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità

Le Province potranno utilizzare parte delle risorse attribuite per progetti specifici finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità iscritte alle liste della Legge 68/99. Tali progetti dovranno prevedere degli indicatori per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità degli interventi.

D. Rendicontazione e Monitoraggio

Le Province, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla Regione una relazione in ordine agli interventi finanziati e ai risultati ottenuti, rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno, con riferimento al numero dei progetti ammessi a finanziamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E. Regime transitorio

A seguito del trasferimento alle Province delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, con decorrenza dalla data dell'1.9.2012, le istanze per i procedimenti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 41/4 del 14.11.2003 e n. 37/27 del 30.7.2009 non potranno più essere presentate all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna. Il Servizio competente gestirà le pratiche pregresse nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo regionale.